

## **TI\_GERICHTE 52.2005.164 vom 11. Juli 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-07-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2005.164](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.164)

FR: TI\_GERICHTE 52.2005.164 du 11 juillet 2005

IT: TI\_GERICHTE 52.2005.164 del 11 luglio 2005

### **Regeste**

Legittimità di una tassa di cancelleria per il rilascio dell'autorizzazione a posare diverse bancarelle sul territorio comunale destinate alla raccolta delle firme a sostegno di un'iniziativa

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

lett. a del regolamento del comune di \_\_\_\_\_ sui beni amministrativi, sono esenti da tasse le utilizzazioni del suolo a fini ideali come la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, non significa ancora che la medesima regola debba valere anche per le tasse di cancelleria. Né tantomeno i ricorrenti possono dedurre alcunché a sostegno della loro tesi dal fatto che nelle vertenze giudiziarie in materia di diritti politici non siano di principio prelevate tasse di giustizia, trattandosi quest'ultimo di un ambito per il quale valgono regole diverse da quelle applicabili alla procedura per il rilascio di un permesso di polizia. Fatta questa premessa, va detto che l'importo della tassa litigiosa appare alquanto contenuto e non può affatto essere considerato tale da costituire un ostacolo al libero esercizio del diritto d'iniziativa da parte dei ricorrenti, ritenuto che, come visto sopra (cfr. consid. 4.2.), dall'art. 34 Cost. non è deducibile alcun diritto per il cittadino a poter usufruire in modo del tutto gratuito del suolo pubblico per scopi politici. A torto i ricorrenti sostengono poi che se ognuno degli 80 comuni nei quali hanno richiesto l'autorizzazione avesse prelevato una tassa di cancelleria del medesimo importo a quello qui in discussione essi si sarebbero visti costretti a sborsare ben fr. 2'400.-. Innanzitutto essi non negano di avere già ottenuto da alcuni comuni la garanzia di poter usare gratuitamente il suolo pubblico a tale fine (ricorso ad 10.2., pag. 6). Inoltre nulla impedisce loro di raccogliere le firme sulla pubblica via tramite una o più persone isolate e senza far capo ad alcuna infrastruttura fissa, ritenuto che un simile modo di procedere non è soggetto ad autorizzazione in quanto, a differenza della posa di una bancarella, non dà luogo di regola ad un uso accresciuto del suolo pubblico (DTF 96 I 586 consid. 6). Infine v'è da considerare che la tassa litigiosa si fonda su di una valida base legale. L'art. 116 cpv. 1 LOC prevede infatti che per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa delle tasse di cancelleria, fissandone in via d'ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento. In questo senso a \_\_\_\_\_ la relativa ordinanza municipale del 16 febbraio 2005 dispone all'art. 1 cpv. 1 che "il municipio preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati". Per quanto riguarda il loro ammontare, l'art. 2 cpv. 5 della medesima ordinanza prevede che per "ogni altro atto, certificato, dichiarazione o formazione scritta non previsto dalla presente norma viene prelevata una tassa da fr. 5.- a fr. 100.-, calcolata tenendo conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale". Ora, tenuto conto del lavoro svolto nel caso di specie a livello di cancelleria, l'importo stabilito rientra largamente nei

limiti della suddetta norma ed appare appena sufficiente per coprire la spese causate per la trattazione della domanda di autorizzazione. Lo stesso risulta per altro rispettoso dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la risoluzione governativa impugnata va confermata in quanto immune da violazioni del diritto. Ritenuto che i ricorrenti hanno agito per motivi ideali a tutela dei loro diritti politici, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio in questa sede. Per questi motivi, visti gli art. 29 e 34 Cost; 116, 208 e 209 LOC; 1 cpv. 1 e 2 cpv. 5 dell'ordinanza del municipio di \_\_\_\_\_ sulle tasse di cancelleria; 18 del regolamento del comune di \_\_\_\_\_ sui beni amministrativi; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. Non si prelevano né tasse né spese di giudizio. 3. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.